Allegato n. 1
All'atto reg. il 10/04/2026
Num 91 serie 3

LA FUNZIONARIA
Piera Secchi

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Sondrio
Ufficio territoriale di Sondrio

STATUTO

CORO "MONTI VERDI – APS"

TIRANO (SO)

aggiornato il 20/03/2026

INDICE

Parte Generale	Art. 01.....Costituzione	pag 3
	Art. 02.....Finalità e durata.....	Pag 3
	Art. 03.....Indipendenza del Coro.....	pag 4
	Art. 04.....Soci	pag 4
	Art. 05.....Allievi.....	Pag 4
	Art. 06.....Soci Ordinari.....	Pag 4
	Art. 07.....Diritti dei Soci.....	Pag 5
	Art. 08.....Doveri dei Soci Ordinari.....	pag 5
	Art. 09.....Soci Onorari e Soci Sostenitori.....	pag 5
	Art. 10.....Volontari e personale retribuito.....	Pag 5
	Art. 11.....Organi del Coro.....	Pag 6
L'Assemblea Generale	Art. 12.....Convocazione e validità dell'Assemblea generale....	pag 6
	Art. 13.....Seduta Ordinaria dell'Assemblea	pag 6
	Art. 14.....Sedute straordinarie dell'Assemblea	pag 6
	Art. 15.....Prerogative dell'Assemblea ordinaria.....	pag 7
	Art. 16.....Prerogative dell'Assemblea straordinaria.....	pag 7
	Art. 17.....Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.....	pag 7
Il Presidente	Art. 18.....Elezione e prerogative del Presidente.....	pag 7
Il Consiglio Direttivo	Art. 19.....Elezione, composizione e durata del C.D.....	pag 8
	Art. 20.....Compiti del Consiglio Direttivo.....	Pag 8
	Art. 21.....Convocazione del Consiglio Direttivo.....	pag 9
	Art. 22.....Validità delle sedute di Consiglio.....	pag 9
	Art. 23.....Dimissioni e sostituzioni.....	Pag 9
Il Direttore	Art. 24.....Incarico e prerogative del Direttore.....	pag 9
Il Vicepresidente	Art. 25.....Elezione e prerogative del Vicepresidente.....	pag 10
Il Segretario	Art. 26.....Nomina del Segretario.....	pag 10
	Art. 27.....Compiti del Segretario.....	pag 10
Il Cassiere	Art. 28.....Nomina del Cassiere.....	pag 10
	Art. 29.....Compiti del Cassiere.....	pag 10
Controversie	Art. 30.....Risoluzione.....	pag 11
Presidente Onorario	Art. 31.....Nomina e prerogative del Presidente Onorario.....	pag 11
Provvedimenti disciplinari	Art. 32.....Sanzioni.....	pag 11
Esercizio Finanziario	Art. 33.....Anno sociale – Esercizio finanziario.....	pag 11
	Art. 34.....Bilancio.....	pag 11
	Art. 35.....Libri Sociali.....	pag 12
	Art. 36.....Patrimonio.....	pag 12
	Art. 37.....Entrate.....	pag 12
	Art. 38.....Scioglimento e messa in liquidazione.....	pag 13
Norme di rinvio	Art. 39.....Norme di rinvio.....	pag 13

Approvazione ed entrata in vigore pag 13

Parte Generale

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "CORO MONTI VERDI – APS" con sede legale in Tirano (SO) Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione sociale di cui all'articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che persegue le finalità di interesse generale indicate nell'articolo 2 ed è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia e garantisce l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
L'eventuale spostamento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporterà alcuna modifica statutaria.

Art. 2 Finalità e durata

L'Associazione svolge in via principale e senza scopo di lucro le seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi degli art. 5 DL 117/2017 comma 1 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Nell'ambito delle predette finalità di interesse generale, in ottemperanza alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20/2018 l'Associazione si attiva in particolare per:
- organizzare e gestire un coro;
- permettere ai suoi componenti di coltivare il canto principalmente popolare e della montagna;
- diffondere la conoscenza di tale genere di canto e offrire occasioni di godimento del medesimo a tutti quanti lo apprezzano;
- favorire e promuovere la pratica del canto corale attraverso l'attività di studio, preparazione e prove;
- favorire e promuovere incontri corali ad ogni livello senza escludere forme di collaborazioni, di coproduzione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore culturale;
- individuare, promuovere e realizzare iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale.
- organizzare e partecipare, ove e quando possibile e senza escludere la collaborazione di altri organismi, a concorsi, rassegne, manifestazioni e concerti;
- curare in proprio, o in collaborazione con altri organismi, la pubblicazione e/o la diffusione di pubblicazioni a carattere didattico-corale, edizioni discografiche, edizioni musicali in qualsiasi formato;
- far conoscere e promuovere la propria attività anche attraverso internet;
- qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento dei fini statutari.

L'Associazione potrà inoltre svolgere le suddette attività anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, nonché attraverso la partecipazione a reti associative ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L'Associazione potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi e nell'ambito delle proprie attività, cooperare con Enti pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione ai sensi del titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate in conformità all'articolo 6 del codice del terzo settore e del D. Lgs. n. 117 del 2017 per le quali vige l'obbligo di documentazione da parte dell'organo di amministrazione del carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D. Lgs. N 117 del 2017.
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 Indipendenza del Coro
Il Coro è una associazione libera ed autonoma.
Non ha scopo di lucro.
Non ha alcun vincolo di dipendenza con altre associazioni o movimenti, siano essi politici, sindacali, professionali o confessionali.
Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L'associazione può acquistare mobili e immobili, assumere mutui, concedere ipoteche e compiere ogni altra azione economica.

Art. 4 Soci
I Soci sono Ordinari, Onorari e Sostenitori.
Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalle vigenti norme di legge.

Art. 5 Allievi
Si definiscono "Allievi Coristi" quelle persone che ancora non fanno parte dell'Associazione ma che, dopo aver presentato richiesta scritta, partecipano attivamente alle lezioni e all'attività sociale al fine di capirne la propensione al canto corale e la capacità canora.

Art. 6 Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari i coristi attivi che, presa conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti interni, dichiarano di accettare le norme in essi contenute e si impegnano a rispettarle.
La qualità di Socio Ordinario si acquista con la presentazione della domanda dell'interessato redatta su apposito modulo firmato ed il versamento della quota associativa annuale che viene indicata dal Consiglio Direttivo.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore del Coro.
Entro la scadenza dell'anno concertistico il Consiglio Direttivo è obbligato a dare risposta all'Allievo che ha assiduamente frequentato le lezioni e abbia fatto richiesta di diventare Socio.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persona fisica minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
La qualità di Socio Ordinario dell'Associazione si perde, senza oneri per lo stesso, nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie o decesso,
- morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta,
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale con maggioranza assoluta quando il Socio:
- abbia volontariamente danneggiato gli interessi dell'Associazione,
- abbia, con la propria condotta, impedito o gravemente ostacolato il raggiungimento dei fini dell'associazione,
- abbia compiuto atti gravi contro l'onore e il decoro del Coro.
- Scioglimento dell'Associazione.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.
L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto.

Art. 7 Diritti dei Soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio ha diritto a un voto, come da articolo 24, comma 2, D. Lgs. n. 117 del 2017.

Ogni Socio ha diritto di esaminare i libri sociali comprendenti: i libri degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo (se previsto) il registro dei volontari, come declinato nell'art.15 comma 3 del codice del terzo settore DL 117/2017.

Tali libri sono tenuti dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

Tutti gli associati, potranno esercitare il loro diritto di esamina della suddetta documentazione previa richiesta scritta all'organo competente, tale richiesta dovrà essere espletata entro i successivi dieci giorni.

Art. 8 Doveri dei Soci Ordinari

Il Socio Ordinario che non osservi lo Statuto, gli eventuali regolamenti sociali e che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

I Soci Ordinari hanno il dovere, in conformità delle disposizioni regolamentari interne, di:

- frequentare con assiduità le lezioni corali di istruzione;
- partecipare a concerti, concorsi, convegni e manifestazioni varie ai quali gli organi competenti del Coro abbiano aderito;
- Fornire i dati personali richiesti dal Coro e strettamente legati all'attività corale; tali dati vengono trattati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 9 Soci Onorari e Soci Sostenitori

Sono Soci Onorari del Coro coloro che, per particolari meriti, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, dietro approvazione dell'Assemblea Generale. I Soci Onorari mantengono il riconoscimento sino a quando vengano a mancare le motivazioni che hanno determinato il riconoscimento stesso.

Sono Soci Sostenitori coloro che, pur non svolgendo attività canora, versano la quota associativa annuale e volontariamente svolgono attività complementari e collaterali alla vita associativa aiutando l'Associazione nel conseguimento delle finalità generali (esempio: tenuta della sede, servizi fotografici, allestimento manifestazioni e rassegne, pubbliche relazioni e accoglienza cori ospiti).

I Soci Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo dietro approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 10 Volontari e personale retribuito

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività dei volontari è regolata dalle disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 117 del 2017.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dall'art. 36 D. L. 117/2017.

Art. 11 Organi del Coro

Sono organi del Coro:
- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Sono altresì individuate le seguenti cariche all'interno dell'associazione:
- il Vicepresidente;
- il Direttore;
- il Segretario;
- il Cassiere.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rieleggibili.
L'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti sono nominati al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e svolgono rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del medesimo decreto.
Tutte le prestazioni rese all'Associazione da parte dei Soci e da coloro che ricoprono cariche sociali, sono fornite a titolo di volontariato e non sono retribuite (escluso il Direttore), fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse del Coro e preventivamente autorizzate sempre secondo quanto previsto dal sopracitato art. 10 dello Statuto.

L'Assemblea Generale

Art. 12 Convocazione e validità dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è composta da tutti i Soci e viene convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle decisioni dell'Assemblea.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto singolo come da art.24 comma 2 del D L 117/2017.
Nella votazione non sono ammesse deleghe.
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Presidente del Coro, secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante affissione dell'avviso, contenente data, luogo, ora e ordine del giorno, nella sede dell'Associazione, almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso dovrà inoltre essere trasmesso a tutti i Soci con uno dei seguenti modi: di persona, per posta ordinaria, per telefax, per posta elettronica.
Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci.

Art. 13 Seduta ordinaria dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è convocata in Sessione Ordinaria almeno una volta l'anno, entro il primo quadrimestre.
L'Assemblea Ordinaria è valida nei seguenti casi:
- In prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno); delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- In seconda convocazione, fissata almeno due ore dopo la prima, con qualsiasi numero di presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Art. 14 Sedute Straordinarie dell'Assemblea
L'Assemblea Generale è convocata in Sessione Straordinaria ogni qualvolta:
- Se ne ravvisi la necessità;
- Su iniziativa del Presidente in caso di urgenza e con preavviso di soli tre (3) giorni;
- Su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei Soci.
L'Assemblea Straordinaria è valida nei seguenti casi:
- in prima convocazione, con la presenza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione, fissata almeno 3 ore dopo la prima, con la presenza di almeno un mezzo (1/2) più uno (+1) degli aventi diritto al voto; delibera con la maggioranza dei presenti.

In ogni caso, ai sensi dell'Art. 21 comma 2 del Codice Civile, per deliberare la modifica dello statuto occorre la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in caso di scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto, come previsto successivamente dall'art. 38 del presente Statuto.

Art. 15 Prerogative dell'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Generale ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione ed è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre, per:
- discutere e approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo
- eleggere il Consiglio direttivo alle normali scadenze e al superamento dei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017, nominare l'organo di controllo ed il revisore dei conti;
- discutere e deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- discutere e approvare i regolamenti interni;
- assumere ogni altra deliberazione su ogni argomento ad essa demandato dalla Legge o dal presente statuto.
Entro il primo semestre del triennio di validità del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale viene convocata per discutere del programma generale di attività corale che l'associazione e i suoi organi dovranno seguire nel triennio in corso.

Art. 16 Prerogative dell'Assemblea Straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- ogni altro argomento con carattere di urgenza.

Art. 17 Ufficio di presidenza dell'Assemblea
- L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente del Coro o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente dirige e regola le discussioni; stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- Il Segretario del Coro è segretario anche dell'Assemblea; egli, mediante appello nominale, controlla la validità dell'Assemblea, ne redige il verbale sull'apposito registro, lo sottoscrive con il Presidente e con gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Art. 18 Elezione e prerogative del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; ne controlla il funzionamento e la dirige, nel rispetto degli altri organi sociali.

Il Presidente:

- viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, con scrutinio segreto; dall'elezione è escluso il Direttore;
- rappresenta il Coro e cura i rapporti tra il Coro ed il suo Direttore;
- rappresenta l'Associazione nei rapporti con terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni;
- resta in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo; le sue funzioni vengono dunque assunte, per il periodo di vacanza sino all'elezione del nuovo Presidente, dal neoeletto Consigliere decano per età.

Il Consiglio Direttivo

Art. 19 Elezione, composizione, durata del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, composto da un numero variabile da tre (3) a sette (7) componenti scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, ai sensi dell'art.26 del DL 117/2017.

Il Consiglio viene eletto per scrutinio segreto ed ogni elettore può esprimere sino a quattro (4) preferenze. Ciascun Socio ha diritto di voto singolo e non sono ammesse deleghe. Risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze, a parità di voti entra nel Consiglio il più giovane di età.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, Il Segretario ed il Cassiere.

Entro cinque (5) giorni dall'avvenuta elezione del Consiglio Direttivo, viene convocata la prima riunione nel corso della quale si procede all'elezione del Presidente del Coro secondo i termini stabiliti dall'art. 18.

La prima seduta del Consiglio Direttivo viene convocata e presieduta dal consigliere decano per età, appena eletto.

Al Consiglio Direttivo prende parte di diritto, con voto consultivo, il Direttore del Coro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni solari.

Entro l'ultimo mese del triennio il Consiglio direttivo fissa la data delle nuove elezioni che dovranno svolgersi entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo resta in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui un componente del Consiglio direttivo si trovi in una situazione di conflitto di interessi con l'Associazione, si applicano le disposizioni dell'art. 27 del D. Lgs. 117/2017 e dell'art. 2475-ter del codice civile

Art. 20 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e sui vari provvedimenti che li riguardano;
- determinare le quote associative annuali;
- nominare il Direttore, determinare gli eventuali compensi da corrispondergli, decidere sulla sua eventuale sostituzione;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- deliberare sull'attività ordinaria e straordinaria del Coro;
- redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

- proporre modifiche dello Statuto e dei Regolamenti interni, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci,
- adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci, così come all'art. 31 del presente Statuto;
- adempiere alle finalità previste dallo Statuto e provvedere all'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 21 Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si riunisce:
- ordinariamente nella prima settimana di ogni bimestre;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- su richiesta di almeno due (2) consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure consegnata a mano o inoltrata tramite telefax o posta elettronica.
L'avviso, trasmesso a ciascun consigliere dal Segretario, deve indicare il giorno, il luogo e l'ora di riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 22 Validità delle sedute di Consiglio
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
A parità di voti quello del Presidente è determinante.
Per la loro validità le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbali numerati, firmati da tutti i componenti presenti alla seduta del Consiglio Direttivo e raccolti in apposito registro. Ciascun verbale dovrà essere pubblicato entro un mese dalla relativa seduta.
Una copia della raccolta dei verbali, per la consultazione, deve restare nella Sede del Coro a disposizione dei Soci.

Art. 23 Dimissioni e sostituzioni
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, il Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla nomina degli esclusi della precedente ultima elezione in ordine di preferenze; in mancanza di questi, alla prima assemblea utile si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni, decade dalla carica di Consigliere.
Nel caso di impedimento definitivo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima riunione utile successiva del Consiglio Direttivo.
In caso di inabilità sopravvenuta del Vicepresidente, le funzioni saranno esercitate dal componente decano per età.
Nel caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Direttore

Art. 24 Incarico e prerogative del Direttore
Il Direttore è chiamato all'incarico dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo; egli viene scelto fra persone di provata capacità e passione.

Il Direttore incaricato assume la conduzione del coro almeno per il periodo di mandato del Consiglio direttivo; il suo incarico è tacitamente rinnovato alla scadenza, fatte salve causa di forza maggiore.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può decidere di stipulare un contratto con il Direttore incaricato, secondo i termini di legge.
Al Direttore è affidata la direzione tecnico-artistica del Coro.
Il Direttore decide sulla partecipazione di ciascun corista ai concerti pubblici e agli impegni artistici del Coro, in base alla preparazione raggiunta.

Il Vicepresidente

Art. 25 Elezione e prerogative del Vicepresidente
Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, con scrutinio segreto; dall'elezione è escluso il Direttore del Coro.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Nelle votazioni durante le sedute del Consiglio Direttivo dove il Presidente sia assente, a parità di voti il Vicepresidente rimanda la votazione alla seduta successiva.

Il Segretario

Art. 26 Nomina del Segretario
Il Segretario, viene scelto in via preferenziale tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra gli altri Soci e viene incaricato dal Consiglio con voto palese.
Nel caso in cui il Segretario venga scelto al di fuori del Consiglio direttivo, prende parte alle riunioni del Consiglio stesso con parere consultivo.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, il Presidente nomina temporaneamente un suo sostituto.

Art. 27 Compiti del Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale; redige i verbali delle riunioni; attende alla corrispondenza; è custode e responsabile degli archivi e dell'elenco dei Soci, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
Collabora con il Presidente ed il Direttore per quanto gli sia richiesto.
Provvede al funzionamento dei vari servizi e vigila sull'osservanza, da parte dei Soci, dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Cassiere

Art. 28 Nomina del cassiere
Il Cassiere, scelto tra i Soci non eletti a cariche sociali, viene nominato dal Consiglio Direttivo con voto palese.
Prende parte con parere consultivo alle riunioni del Consiglio.

Art. 29 Compiti del Cassiere
Il Cassiere provvede al servizio di contabilità e di cassa e, in genere, a quanto riguarda il patrimonio; cura la registrazione su apposito libro contabile di tutte le operazioni riguardanti l'attività economico finanziaria del Coro; si occupa delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Controversie

Art. 30 Risoluzione
Su richiesta delle parti interessate, le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, saranno sottoposte a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa dalla C.C.I.A.A. di Sondrio.
In caso di rigetto del lodo, risulta competente il Tribunale Ordinario di Sondrio.

Presidente Onorario

Art. 31 Nomina e prerogative del Presidente Onorario
Viene istituita la carica del Presidente Onorario.
La carica può essere riconosciuta dal Consiglio Direttivo, a seguito di parere favorevole dell'Assemblea dei Soci, a Coristi, ex coristi o sostenitori che siano palesemente riconosciute figure di particolare valore per il Coro.
Le candidature alla carica di Presidente Onorario vengono avanzate dal Presidente su segnalazione di Consiglieri o coristi.
Il Presidente Onorario resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ammesso che non vengano a mancare le motivazioni che hanno determinato la sua nomina.
Il Presidente Onorario può essere rinominato.

Provvedimenti disciplinari

Art. 32 Sanzioni
Nel caso di infrazione da parte dei Soci delle regole sancite dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, o di insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
- ammonimento verbale;
- ammonimento scritto;
- sospensione temporanea dell'attività;
- espulsione, ratificata dall'Assemblea con maggioranza assoluta.

Esercizio finanziario, bilancio, libri obbligatori

Art. 33 Anno sociale – esercizio finanziario
L'esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 34 Bilancio
Entro il 31 marzo di ogni anno verrà predisposto a cura del Direttivo il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio precedente, redatto ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il successivo 30 aprile.

Il bilancio d'esercizio, così come predisposto dal Consiglio direttivo, dovrà essere messo a disposizione per la consultazione degli associati, presso la sede sociale nei dieci giorni antecedenti la seduta di approvazione, con la possibilità di essere consultato da ogni socio.
Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 35 Libri Sociali
Oltre alla tenuta delle scritture di cui agli articoli 13, 14 e 16 del D. Lgs. 117/2017 ed agli altri libri e scritture previste dalla legge, l'Associazione deve tenere:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominato, dell'organo di controllo;
- il registro dei volontari;
Tutti i predetti libri e scritture sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo che è tenuto da quest'ultimo organo.

Patrimonio

Art. 36 Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- dagli avanzi di gestione;
- dalle somme destinate a formare speciali riserve o fondi, finché non siano state erogate;
- dai contributi erogati da Enti ed Associazioni;
- dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore del Coro "Monti Verdi" di Tirano e dalla eventuale devoluzione dei beni, fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.
Le raccolte di fondi effettuate in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 espressamente devolute ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entrate

Art. 37 Entrate
Il Coro tende ad essere economicamente indipendente.
Le entrate dell'Associazione sono quindi costituite da:
- quota associativa dei Soci, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- contributi erogati da Enti ed Associazioni;
- somme ricavate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, interessi, dividendi, ecc.);
- le raccolte di fondi effettuate in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Scioglimento

Art. 38 Scioglimento e messa in liquidazione

La messa in liquidazione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea generale straordinaria.
La relativa deliberazione dovrà essere approvata con la maggioranza di tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto, tanto in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori che, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno un'associazione con finalità analoghe o fine di pubblica utilità, a cui devolvere il patrimonio, nel rispetto di quanto previsto al comma successivo.
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Norme di rinvio

Art. 39 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 117/2017 e in via residuale alle norme del codice civile in tema di associazioni, alle altre leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvazione ed entrata in vigore

Lo Statuto del Coro "Monti Verdi - APS", viene letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea Generale dei Soci ed entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.

Tirano, 20/03/2026

Il presidente:

Il Segretario: